



**Ministero dell'Istruzione**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO BRIANZA**  
**Scuola dell'infanzia "Collodi"- Scuole Primarie "Don Milani" e "Iqbal Masih"**  
**Scuole Secondarie di I grado "Leopardi" e "Antonio Gramsci"**

via Brianza 20 – 20021 Bollate (MI) tel.023511257 fax. 02-3510268  
Pec: miic8a800l@pec.istruzione.it e-mail: miic8a800l@istruzione.it  
cod. Meccanografico: MIIC8A800L c. f. 80102610153 cod. Univoco UFPAOQ

Circ. 219

Bollate, 27/05/2024

- Ai Docenti della SSIG
- Ai Genitori degli alunni  
classi III della SSIG
- AI DSGA
- Al sito

**Oggetto: ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTA** la Nota del Ministero della pubblica Istruzione n.4155 del 07/02/2023 **"Esami di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023"**, **VALIDA ANCHE PER L'A.S. 2023/24**

**CONSIDERATO** Il quadro normativo previsto dal **decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62**, recante *"Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107"* e dai **decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 741 e n. 742 del 3 ottobre 2017**.

**INFORMA**

sulle **modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2023/2024:**

**Requisiti di ammissione all'esame**

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato **almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) **aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte**

dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

### **Voto di ammissione**

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

### **Prove d'esame**

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. L'esame è costituito da **tre prove scritte ed un colloquio**.

Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:

- 1) prova scritta di italiano
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
- 3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate (inglese e francese).

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

**La prova scritta di italiano (DM 741/2017, articolo 7)** è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

1. testo narrativo o descrittivo
2. testo argomentativo
3. comprensione e sintesi di un testo.

**La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (DM 741/2017, articolo 8)** è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. problemi articolati su una o più richieste
2. quesiti a risposta aperta.

Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

**La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9)** è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria (francese) e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (**A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria**).

Le tracce, composte da tipologie di esercizi che possono essere anche tra loro combinati, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione di un testo;

2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo;
3. elaborazione di un dialogo;
4. lettera o e-mail personale;
5. sintesi di un testo.

**Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10)**, condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di **educazione civica**, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

**La votazione finale (DM 741/2017, articolo 13)** è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

Supera l'esame chi ottiene un voto pari o superiore a **sei/decimi**.

La commissione può, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito una media di **dieci/decimi**, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

### **Certificazione delle competenze**

Ai candidati interni che superano l'esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 742/2017 (Allegato B) e consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

### **Candidati assenti e sessioni suppletive**

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, **per gravi e documentati motivi**, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

### **Esame di Stato per i candidati privatisti**

1. I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'[art.3 del DM 741/2017](#), per quanto compatibile, e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6 della presente ordinanza.
2. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.
3. L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

### **Esame di Stato per i Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'[art. 14 del DM 217 del 2017](#).**

1. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano

- educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.
2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.
  3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.
  4. L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall' articolo 13 del DM 741 del 2017.
  5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
  6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.
  7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
  8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.
  9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.
  10. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.
  11. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13 del DM 741 del 2017.
  12. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

**La Dirigente Scolastica**

**Dott.ssa Franca Taffuri**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del Digs. n. 39/93